TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 91

T. U. 1923, art. 94, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	IV — Dei deputati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-91-t-u-1923-art-94-e-legge-15-febbraio-1925-n-122

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it